



## CORTE DEI CONTI

REPUBBLICA ITALIANA

Sezione regionale di controllo per la Calabria

### **composta dai Magistrati**

Dr. Vincenzo LO PRESTI	Presidente
Dr. Francesco Antonio MUSOLINO	Consigliere
Dr.ssa Silvia SCOZZESE	Consigliere, Relatore
Dr.ssa Stefania Anna DORIGO	Referendario

### **ha emesso la seguente**

#### **Deliberazione n. 21/2019**

VISTO l'art. 100, c. 2, della Costituzione;

VISTO il Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la Legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;

VISTA la Legge 5 giugno 2003 n. 131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001;

VISTO il Regolamento n. 14/2000 per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;

VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTO l'art. 1, c. 166, della Legge n. 266 del 23 dicembre 2005 (legge finanziaria 2006) che prevede l'obbligo per gli organi di revisione degli enti locali di

inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi ed ai rendiconti degli enti;

VISTO l'art. 6 del D.lgs. n. 149 del 6 settembre 2011;

VISTO l'art. 148-bis del D.lgs. n. 267/2000;

VISTA la legge n. 213 del 7 dicembre 2012 (G.U. n. 286 del 7 dicembre 2012, S.O. n. 206);

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 22/SEZAUT/2016/INPR adottata nell'adunanza del 30 maggio 2016, con cui sono state approvate le linee-guida per la redazione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2015;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti adottata nell'adunanza SEZAUT/8/2017/INPR del 30 marzo 2017 con la quale sono state approvate le linee-guida per la redazione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2016;

VISTE le disposizioni procedurali relative al riaccertamento straordinario dei residui conseguenti all'avvio del processo di armonizzazione dei sistemi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011 come modificato e integrato dal D.L.gs. 126/2014;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015);

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di stabilità 2018);

VISTO il Decreto 2 aprile 2015 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

VISTO il Decreto del 12 febbraio 2018 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Comune di BROGNATURO (VV) in ordine al rendiconto della gestione esercizio 2015, acquisita dalla Sezione al prot.n. 1796-30/01/2017- SC\_CAL-T81-A;

VISTA la Delibera istruttoria n. 32/2017 di questa Sezione del 21 marzo 2017 relativa al rendiconto della gestione esercizio 2015 del Comune di BROGNATURO;

ESAMINATE le controdeduzioni trasmesse dal Sindaco del Comune di BROGNATURO, nota prot. n. 1284/2017 acquisita dalla Sezione al prot. n. 0004008-25/05/2017-SC\_CAL-T81-A;

VISTA la nota di richiesta di integrativa documentale prot. n. 5789/2017 di questa Sezione, rimasta inevasa da parte dell'Ente;

VISTA l'ordinanza n. 6/2019 con la quale il Presidente della Sezione ha convocato l'odierna Camera di Consiglio;

UDITO, nella Camera di consiglio del 21 febbraio 2019, il Relatore, Cons. Silvia Scozzese

### FATTO

Con la Delibera n.32 del 21 marzo 2017, questa Sezione ha richiesto chiarimenti istruttori al Comune di Brognaturo in relazione ai seguenti argomenti:

1. gestione finanziaria;
2. risultato di amministrazione;
3. risultato di cassa;
4. efficienza dell'attività di contrasto all'evasione tributaria nelle fasi di accertamento e riscossione;
5. residui;
6. spese del personale;
7. debiti fuori bilancio e passività potenziali;
8. rapporto sulla tempestività dei pagamenti.

Con nota prot. n. 1284 del 2017 a firma del Sindaco, il Comune ha reso i chiarimenti richiesti.

Con successiva nota prot. n. 5789 del 2017 il Magistrato istruttore ha richiesto la trasmissione dei seguenti documenti:

1. delibere di riaccertamento ordinario dei residui, relative al consuntivo 2014 e 2015, e allegati gli elenchi dei residui attivi e passivi cancellati;
2. gli allegati elenchi dei residui attivi e passivi definitivamente cancellati, di quelli cancellati e reimputati e l'elenco dei residui passivi definitivamente cancellati, che hanno concorso alla determinazione del FPV di cui alla Delibera di Giunta Comunale n. 25 del 2015, recante riaccertamento straordinario dei residui, già in atti alla Sezione.

Con medesima nota, il Magistrato istruttore chiedeva chiarimenti integrativi in merito alla quota vincolata ed alla quota destinata agli investimenti riferite al risultato di amministrazione al 31.12.2015; e ragguagli in merito al Fondo Pluriennale Vincolato di parte capitale iscritto in entrata pari ad € 1.970.624,81 e al Fondo Pluriennale Vincolato di parte capitale di spesa pari ad € 1.344.942,06 e la trasmissione dei cronoprogrammi delle OO.PP. da realizzare negli esercizi 2015, 2016 e 2017.

Tuttavia, tale richiesta integrativa risulta inevasa da parte del Comune di Brognaturo (VV).

## DIRITTO

L'art. 1, comma 166, della Legge n. 266 del 23/12/2005 (legge finanziaria per l'anno 2006) stabilisce che *“gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo”*.

L' articolo 148 - bis del D.lgs. n. 267/2000 - introdotto nel Testo unico degli enti locali dall'art. 3 del D.L. n. 174 del 10/10/2012 - prevede che *“le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti. Ai fini di tale verifica, le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente”*. Prosegue, poi, l'art. 148-bis prevedendo che, *“nell'ambito delle verifiche prima indicate, l'accertamento da parte delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno (pareggio di bilancio) comporta, per gli enti interessati, l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della*

*pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio”.*

*Inoltre, l’art. 6, c. 2, del D.lgs. n. 149 del 06/09/2011 dispone che, “qualora dalle pronunce delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti emergano comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario e lo stesso ente non abbia adottato, entro il termine assegnato dalla Corte, le necessarie misure correttive la competente Sezione regionale, accertato l'inadempimento, trasmette gli atti al Prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. In tal caso, ove sia accertato, entro trenta giorni dalla predetta trasmissione, da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti, il perdurare dell'inadempimento da parte dell'ente locale delle citate misure correttive e la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 244 del D.lgs. n. 267/2000, il Prefetto assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto. Decorso infruttuosamente il termine di cui al precedente periodo, il Prefetto nomina un commissario per la deliberazione dello stato di dissesto e dà corso alla procedura per lo scioglimento del Consiglio dell'ente ai sensi dell'art. 141 del D.lgs. n. 267/2000”.*

L’articolo 148 bis citato inoltre dispone la preclusione dell’attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l’insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria.

L'esame della Corte dei Conti è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l’assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

Inoltre, l’esercizio 2015 ha segnato un’importante tappa nella graduale entrata a regime del processo di armonizzazione contabile, introdotto dal d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e corretto dal d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126. Con le delibere della Sezione Autonomie n. 4, 31 e 32 del 2015 è stata sottolineata la centralità, ai sensi dell’art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i., di un corretto riaccertamento straordinario per la conseguente determinazione del risultato di amministrazione ed in vista del controllo e del mantenimento degli equilibri della gestione in corso e di quelle future. E’ stata, altresì, ribadita la necessità di un’attenta verifica di congruità della formazione del fondo pluriennale vincolato, che deve

passare attraverso la dimostrazione documentale degli atti che supportano l'esistenza delle obbligazioni giuridiche perfezionate e dei conseguenti impegni e, soprattutto, delle relative coperture. Ciò per le evidenti ricadute che una corretta contabilizzazione di tale fondo produce sulla conservazione degli equilibri generali di competenza, sia ai fini della corretta applicazione del principio del pareggio di bilancio per il 2016 sia soprattutto al fine di garantire la salvaguardia dell'equilibrio di bilancio dei singoli enti e dell'equilibrio complessivo della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 81, 97, 117 e 119 della Costituzione. Inoltre, nelle medesime deliberazioni è stata sottolineata la rilevanza della corretta determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità, in conformità al principio applicato della contabilità finanziaria. Correttezza la cui certificazione risulta affidata ai responsabili dell'acquisizione delle singole voci di entrata e la cui verifica spetta all'organo di revisione, in considerazione dei riflessi che può comportare per la sana gestione dell'ente. Con riferimento all'esercizio 2015, in forza di quanto disposto dall'art. 11, commi 12 e 13, del d.lgs. n. 118/2011, gli enti locali non sperimentatori hanno adottato gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014 ex D.P.R. n. 194/1996, aventi valore a tutti gli effetti giuridici, ai quali hanno affiancato i nuovi schemi di bilancio armonizzato, con funzione conoscitiva.

Tutto ciò premesso, nonostante i chiarimenti resi dal Comune, con nota prot. n. 1284/2017, persistono le criticità qui di seguito illustrate.

**Prima criticità: errata rappresentazione degli equilibri di bilancio e del risultato di amministrazione. Squilibrio di parte corrente.**

La gestione di competenza del triennio 2013/2015 ha registrato i seguenti risultati:

Tabella n. 1

	2013	2014	2015
Accertamenti di competenza	1.844.452,58	1.200.749,00	1.057.673,60
Impegni di competenza	1.906.369,57	1.199.313,60	1.811.771,45
<b>Saldo di competenza</b>	<b>- 61.916,99</b>	<b>1.435,40</b>	<b>- 754.097,85</b>

In sede di istruttoria è emerso il risultato della gestione di competenza dell'esercizio 2015 negativo per € 754.097,85, valore superiore in termini assoluti del 5% rispetto al totale delle entrate correnti, determinando il superamento del parametro di deficitarietà strutturale n. 1. A tal proposito la Sezione ha chiesto di trasmettere la

delibera relativa al riaccertamento straordinario dei residui all' 1/1/2015 ai sensi dell'art. 3, comma 7 Dlgs 118/2011 con i relativi allegati, al fine di verificare gli equilibri di parte corrente e di parte capitale.

Con nota 1284 del 2017, il Sindaco ha dichiarato che il risultato di gestione di competenza negativo dell'esercizio 2015 (€ 754.097,85), *“deriva dal fatto che nei pagamenti in competenza per complessivi € 1.556.788,26 sono inclusi quelli relativi ad opere pubbliche che fanno parte del FPV per un importo di circa € 763.128,93.”*

La Sezione rileva che le controdeduzioni fornite dall'Ente risultano insufficienti e non pertinenti, dal momento che i risultati della gestione di competenza del triennio 2013/2015 esaminati, non si riferiscono a somme incassate e pagate, bensì a somme accertate ed impegnate. Inoltre, risulta inevasa la richiesta avanzata dalla Sezione con nota prot. n. 5789 del 2017, relativa alla trasmissione degli elenchi dei residui attivi e passivi definitivamente cancellati, di quelli cancellati e reimputati e, all'elenco dei residui passivi definitivamente cancellati che hanno concorso alla determinazione del FPV, di cui alla Delibera di G.C. n. 25/2015 di riaccertamento straordinario dei residui.

Quanto poi alle verifiche effettuate sugli equilibri di bilancio, nell'esercizio 2014, il Comune presenta un equilibrio finale positivo di € 1.435,40, derivante da un saldo di parte corrente negativo pari ad € - 3.394,60 ed un saldo capitale positivo di € 4.830,00 al netto degli accertamenti ed impegni relativi all'anticipazione di liquidità ricevuta, pari ad € 185.000,00. Peraltro, il saldo di parte corrente risulta incapiente dell'importo stanziato a fondo svalutazione crediti di € 5.750,00 (ex art. 6, comma 17, D.L. n. 95/2012 e ss.mm.ii.).

Nell'esercizio 2015, invece, l'Ente ha raggiunto un equilibrio finale negativo di € - 30.712,97, derivante da un saldo di parte corrente negativo di € - 70.670,07 ed un saldo di parte capitale positivo di € 39.957,20, tenendo conto anche dei valori del FPV in entrata di parte corrente e capitale, rispettivamente di € 97.702,13 ed € 1.970.624,81 e degli impegni confluiti nel FPV di € 0,00 per la parte corrente ed € 1.344.942,06 per la parte capitale.

Nel biennio 2016/2017, in base ai dati rinvenibili nelle banche dati BDAP e Finanza Locale, alla luce dell'analisi dell'inserimento delle nuove poste contabili relative Fondo pluriennale vincolato in entrata ed in spesa, emerge quanto segue:

- nell'esercizio 2016: l'Ente ha registrato un saldo di parte corrente pari ad € 125.527,54 ed un saldo di parte capitale di € 461.638,59, raggiungendo un equilibrio finale di € 587.166,13;
- nell'esercizio 2017: il Comune ha registrato un saldo di parte corrente negativo di € - 35.262,04 e un saldo di parte capitale positivo di € 455.592,48, raggiungendo un equilibrio finale complessivo di € 420.330,44.

Dunque, la Sezione accerta che il Comune di Brognaturo (VV) ha raggiunto gli equilibri finali di bilancio degli esercizi 2014, 2015 e 2017 finanziando lo squilibrio di parte corrente, rispettivamente di € - 3.394,60, € - 70.670,07, € - 35.262,04, attraverso il saldo positivo di parte capitale, rispettivamente di € 4.830,00, € 39.957,20 ed € 455.592,48 per ciascun esercizio considerato, senza alcuna misura di copertura al fine di salvaguardare gli equilibri di bilancio di parte corrente. Peraltro, nell'esercizio 2014, il saldo negativo di parte corrente (€ - 3.394,60), non risultava capiente del fondo svalutazione crediti stanziato nel bilancio per € 5.750,00. Si rammenta che un equilibrio di parte corrente negativo non può *“avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrità”* (art. 162 TUEL). Nel caso di specie, non sono state indicate e neanche rappresentate, ai fini della verifica degli equilibri di bilancio, le misure poste in essere per la salvaguardia dell'equilibrio di parte corrente.

Quanto poi all'esame delle scritture contabili dell'esercizio 2016, la Sezione rileva che nel computo degli equilibri di bilancio non è stato considerato il recupero della quota di disavanzo dell'esercizio precedente pari ad € 67.564,65, regolarmente iscritta nella prima voce di spesa del bilancio 2016 ma non trasferita nel quadro della *“verifica degli equilibri”* (cfr. BDAP e Finanza Locale- quadro 8).

In particolare, la Sezione osserva che l'Ente ha conseguito l'equilibrio di parte corrente positivo, nell'esercizio 2016, attraverso l'accertamento di competenza per *“proventi derivanti dai beni dell'Ente”*, al Titolo III dell'entrata, per l'importo di € 121.330,00.

Infatti, dagli atti rinvenibili sul sito istituzionale dell'Ente, nell'esercizio 2016, emerge un progetto di vendita di un lotto boschivo ad un prezzo iniziale di € 117.500,00 oltre iva (delibera del Sindaco con i poteri della G.C. n. 1/2016 e successivamente

rettificata con atto n. 22/2016). In seguito a diversi tentativi di gara andati deserti, il prezzo a base d'asta è stato rideterminato al ribasso per € 107.000,00 oltre iva, l'aggiudicazione definitiva è avvenuta nel corso dell'esercizio 2017 (cfr. Determina del Servizio Tecnico Reg. Gen. n. 79 del 02.11.2017). A fronte di tale diminuzione del prezzo a base d'asta da € 117.500,00 ad € 107.000,00, l'Ente non ha adeguato la corrispondente voce di entrata, infatti non risultano minori residui attivi alla voce "proventi beni dell'Ente" al 31.12.2017.

Inoltre, per tutto il triennio 2013/2015, la Sezione rileva che per la medesima risorsa esaminata (Entrata extratributaria - Titolo III), l'Ente registra uno stanziamento definitivo di competenza, rispettivamente per € 97.600,00, € 76.500,00 ed € 124.756,00, il quale al termine di ciascun esercizio di riferimento viene dichiarato come minori entrate di competenza, sebbene le predette entrate siano state utilizzate ai fini del conseguimento degli equilibri di bilancio di parte corrente, in sede di previsione.

Peraltro, per il medesimo esercizio esaminato (2016), il risultato della gestione ed il conseguente risultato amministrazione risultano incoerenti anche a causa della mancata equivalenza degli accertamenti ed impegni di competenza dei servizi conto terzi e partite di giro, laddove i primi risultano pari ad € 95.497,06 ed i secondi pari ad € 86.125,95, con un differenziale di € 9.371,11, che produce un effetto migliorativo sugli stessi.

Quindi, in ragione dei fatti contabili esposti, la Sezione accerta la non corretta individuazione e rappresentazione degli equilibri di bilancio per l'esercizio 2016, con conseguente alterazione del risultato di gestione e di amministrazione conseguito per l'esercizio 2016 e successivi.

### **Seconda criticità: errata determinazione della parte disponibile del risultato di amministrazione per il triennio 2015/2017.**

Il Comune di Brognaturo presentava un risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014 pari a € 6.598,54, non suddiviso in fondi vincolati, fondi per il finanziamento di spese in conto capitale, fondi di ammortamento e fondi non vincolati (cfr. Delibera di C.C. n. 5 del 23.05.2016), in violazione all'art. 187 del TUEL.

Con Delibera del Sindaco con i poteri della G.C. n. 25 del 23.05.2015 (trasmessa con pec in data 31.05.2017 acquisita al prot. della Sezione n. 0004132-08/06/2017), l'Ente

approvava le risultanze del riaccertamento straordinario dei residui, il relativo documento non risulta consultabile sul sito istituzionale dell'Ente, malgrado risultino gli estremi della pubblicazione e dell'atto deliberativo.

Le risultanze approvate, disponibili in atti, sono di seguito esposte:

- residui attivi e passivi cancellati in quanto non correlati ad obbligazioni giuridiche perfezionate, rispettivamente pari a € 3.794,32 ed € 180.008,86;
- nessun residuo attivo cancellato e reimputato agli esercizi in cui risultano esigibili;
- residui passivi cancellati in quanto reimputati totalmente, pari ad € 2.068.326,94;
- fondo pluriennale vincolato pari ad € 2.068.326,94, di cui € 97.702,13 di parte corrente ed € 1.970.624,81 di parte capitale;
- risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, a seguito del riaccertamento straordinario dei residui pari ad € 182.813,08, di cui € 171.909,98 accantonato esclusivamente a FCDE;
- assenza di parte vincolata e di parte destinata agli investimenti;
- totale parte disponibile pari ad € 10.903,10.

In sede di rendiconto dell'esercizio 2015, l'Ente determinava un risultato di amministrazione al 31.12.2015 di € 314.274,52, scomposto per € 326.869,40 dalla parte accantonata a FCDE e per € 190.099,07 dalla parte vincolata, di cui € 12.750,00 per vincoli derivanti da leggi e principi contabili ed € 177.349,07 per altri vincoli generici. Di conseguenza la parte disponibile risultava negativa e pari ad € - 202.693,95.

Con riferimento al risultato di amministrazione del triennio 2015/2017, dai documenti in atti alla Sezione, si rileva il seguente andamento:

Tabella n. 2

	Delibera C.C. n. 25/2015	Delibera C.C. n. 1/2016	Delibera C.C. n.7/2017	Delibera C.C. n.10/2018
	01/01/2015	2015	2016	2017
<b>Risultato di amministrazione al 31 dicembre</b>	182813,08	314.274,52	518.746,17	466.041,75
<b>Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre</b>				
<b>Parte accantonata</b>				
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12...	171.909,98	326.869,40	368.699,77	112.738,06
Accantonamento residui perenti al 31/12...(solo per le regioni)				
Fondo anticipazione di liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti				
Fondo perdite società partecipate				
Fondo contenzioso				15.000,00
Fondo per indennità di fine mandato			1.400,00	
Altri accantonamenti				335.000,00
<b>Totale parte accantonata (B)</b>	<b>171.909,98</b>	<b>326.869,40</b>	<b>370.099,77</b>	<b>462.738,06</b>
<b>Parte vincolata</b>				
Vincoli derivanti da legge e dai principi contabili		12.750,00	12.750,00	
Vincoli derivanti da trasferimenti				
Vincoli derivanti dalla contrazione mutui				
Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente			169.698,14	
Altri vincoli da specificare		177.349,07		

Totale parte vincolata (C)		190.099,07	182.448,14	-
Totale parte destinata agli investimenti (D)		-	-	-
Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)- ( C )-(D)	10.903,10	-202.693,95	-33.801,74	3.303,69

Dai dati disponibili, come sintetizzati nel prospetto che precede, la Sezione rileva che l'Ente ha conseguito un totale parte disponibile negativo di € - 202.693,95 nell'esercizio 2015, in merito al quale la Sezione aveva chiesto le modalità di ripiano. In sede di istruttoria il Sindaco ha dichiarato che il disavanzo "è stato ripartito in tre annualità (€ 67.564,65 per ogni anno) dal 2016 al 2018" senza allegare alcun atto a dimostrazione delle effettività del ripiano.

Dalle verifiche effettuate dalla Sezione sul sito istituzionale dell'Ente, non risulta rintracciabile alcun provvedimento consiliare di ripiano, nonostante l'art. 188 del TUEL disponga che: *"L'eventuale disavanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell'articolo 186, è immediatamente applicato all'esercizio in corso di gestione contestualmente alla delibera di approvazione del rendiconto. La mancata adozione della delibera che applica il disavanzo al bilancio in corso di gestione è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione. Il disavanzo di amministrazione può anche essere ripianato negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio."*

Allo stesso modo, alla Delibera del Consiglio comunale n. 7 del 2017, recante approvazione del rendiconto dell'esercizio 2016, che demandava ad atto successivo il ripiano del disavanzo conseguito di € 33.081,74, non è seguito alcun atto conseguente. Per di più, nemmeno le scritture contabili dell'anno 2017 registrano in alcun modo il deficit rilevato dallo stesso Ente a chiusura dell'esercizio 2016, anzi nel bilancio del 2017 si trova la sola voce di spesa di € 67.564,65, proveniente dall'esercizio 2016.

Di seguito si analizzano le poste contabili riportate nel prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione nelle sue componenti.

#### - FCDE

Dall'analisi del prospetto di calcolo del Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31.12.2015, richiesto dalla Sezione in sede istruttoria e trasmesso dall'Ente, emerge

che le risorse individuate come entrate di dubbia e difficile esazione, sono quelle relative al servizio smaltimento rifiuti e al servizio idrico integrato.

Tuttavia, con riguardo all'accantonamento a FCDE nel risultato di amministrazione, la Sezione rileva un andamento incostante: da € 326.869,40 al 31.12.2015 ed € 368.699,77 al 31.12.2016, si registra una riduzione a € 112.738,06 al 31.12.2017. Questo andamento non risulta supportato dall'incremento delle riscossioni in conto residui o da eliminazioni dei residui attivi delle voci che concorrono alla formazione del fondo, nè risulta alcuna altra spiegazione agli atti della Sezione.

Infatti le riscossioni in conto residui del servizio smaltimento rifiuti si riducono da € 41.702,16 del 2016 ad € 10.705,74 del 2017; gli incassi in conto residui delle entrate extratributarie (vendita ed erogazione di servizi), diminuiscono da € 14.581,98 del 2016 ad € 224,38 del 2017. Inoltre, nell'esercizio 2017 non si osservano eliminazioni di residui attivi relativi alle entrate proprie (Titolo I e III) (cfr. Finanza Locale), che potrebbero giustificare la riduzione del FCDE, accantonato in sede di rendiconto.

Il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 del D.Lgs. n. 118 del 2011, al punto 3.3, testualmente dispone *"se i residui attivi sono stabili nel tempo, nella quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità confluisce solo la parte del fondo accantonato nel bilancio di previsione di importo pari agli utilizzi del fondo crediti a seguito della cancellazione o dello stralcio dei crediti dal bilancio"*. Pertanto, nel caso di specie, l'accantonamento a FCDE a rendiconto 2017 doveva essere almeno pari ad € 407.978,73 = € 368.699,77 + € 39.279,06.

Dunque, l'accantonamento a FCDE di € 112.738,06 al 31.12.2017 risulta sottodimensionato.

#### **- Fondo contenzioso**

Quanto all'assenza dell'accantonamento per contenzioso, di cui la Sezione chiedeva chiarimenti, il Comune ha dichiarato testualmente: *"non è stato previsto ma le somme risultano, comunque, previste al cap. 61 del Bilancio di Previsione 2015-2017; Si procederà ad istituire nel bilancio di previsione 2017 apposito capitolo per contenzioso"*.

Pertanto, la Sezione rileva che le dichiarazioni rese dall'Ente confermano la presenza di contenzioso, il cui ammontare non è stato indicato e per il quale non è stato predisposto alcun accantonamento nel risultato di amministrazione dell'esercizio

2015 e 2016. Difatti, solo nel prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione dell'esercizio 2017, si espone l'importo di € 15.000,00 accantonato a Fondo contenzioso (cfr. Delibera di C.C. n. 10/2018) e null'altro a fondo rischi e/o passività potenziali. Tutto ciò in violazione di quanto disposto al punto 5.2 lett h) dell'All. 4/2 del D.Lgs. n. 118 del 2011, che testualmente dispone: *"In occasione della prima applicazione dei principi applicati della contabilità finanziaria, si provvede alla determinazione dell'accantonamento del fondo rischi spese legali sulla base di una ricognizione del contenzioso esistente a carico dell'ente formatosi negli esercizi precedenti, il cui onere può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente, fermo restando l'obbligo di accantonare nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, il fondo riguardante il nuovo contenzioso formatosi nel corso dell'esercizio precedente (compreso l'esercizio in corso, in caso di esercizio provvisorio)....."*

*..... L'organo di revisione dell'ente provvede a verificare la congruità degli accantonamenti."*

Dagli atti disponibili risulta che l'Ente è stato diffidato dalla Regione Calabria per il pagamento della tariffa di conferimento rr.ss.uu per l'annualità 2016 per € 31.930,86 ed è stato invitato al pagamento delle somme dovute al 31.12.2015, per l'importo di € 54.362,22 (prot. SIAR n. 0196133 del 04.06.2018). Anche per il servizio di somministrazione idropotabile per anni 1981-2004, di cui al Decreto della Regione Calabria n. 16754 del 30/12/2015, il Comune risulta debitore per l'importo di € 72.471,24.

Inoltre nel conto di bilancio 2015, al Servizio 2 - Segreteria Generale, Personale e Organizzazione, alla voce oneri diversi della gestione corrente (cod. di bilancio 1010208) risultava un residuo passivo iniziale di € 147.850,56 dichiarato minore residuo passivo in sede di rendiconto, a fronte del quale non risulta apposto alcun accantonamento nei risultati di amministrazione degli anni 2015, 2016 e 2017.

Pertanto, per le motivazioni sopraesposte, il fondo contenzioso di € 15.000,00 accantonato solamente al 31.12.2017, risulta sottostimato; inoltre, tenuto conto della presenza di passività potenziali sin dall'esercizio 2015, tale accantonamento risulta effettuato tardivamente. Conseguentemente il risultato di amministrazione disponibile esposto nei rendiconti relativi agli anni 2015, 2016 e 2017 risulta sovrastimato. La Sezione rileva inoltre la assenza di rilievi in merito da parte dell'Organo di revisione.

## - Fondo pluriennale vincolato

In sede istruttoria la Sezione aveva chiesto spiegazioni in merito alla formazione del Fondo Pluriennale Vincolato di parte capitale per l'esercizio 2015, iscritto in entrata per € 1.970.624,81 ed in spesa per € 1.344.942,06, ed aveva sollecitato la trasmissione dei cronoprogrammi degli investimenti da realizzare nel corso degli esercizi 2015, 2016 e 2017. Il Comune di Brognaturo non ha fornito alcuna risposta.

In sede di riaccertamento straordinario dei residui, l'Ente ha reimputato residui passivi di parte capitale (€ 1.970.624,81) e di parte corrente (€ 97.702,13), esclusivamente all'esercizio 2015. Quindi, per la parte capitale, su tale base, le spese reimpegnate con imputazione all'esercizio 2015, di € 1.970.624,81, risultavano interamente esigibili nel medesimo esercizio; invece, al 31.12.2015, viene esposto un Fondo pluriennale vincolato di parte capitale pari ad € 1.344.942,06, significativo di ulteriori reimputazioni di spese in conto capitale ad esercizi successivi.

Allo stesso modo, al 31.12.2016, il FPV per spese in conto capitale era pari ad € 842.151,26, mentre, al 31.12.2017 lo stesso assumeva valore pari a zero.

Tale reiterata reimputazione delle spese in conto capitale, da un esercizio all'altro, per tutto il triennio 2015/2017, evidenzia che l'Ente attribuisce genericamente l'esigibilità alle predette spese (reimputazioni) senza un preciso cronoprogramma degli investimenti (SAL), che dovrebbe essere alla base della valutazione delle imputazioni della esigibilità delle obbligazioni dei diversi anni.

Inoltre, dall'analisi dell'andamento della spesa in conto capitale, come esposta nei rendiconti degli esercizi 2016 e 2017, consultabili da Finanza Locale e BDAP, si evidenziano i seguenti andamenti:

Tabella n. 3

Titolo - Tipologia		Residui attivi al 1/1/2017 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)	Riscossioni in c/residui (RR) / Riscossioni in c/competenza (RC) / Totale riscossioni (TR=RR+RC)	Riaccertamenti residui (R) / Accertamenti (A) / Maggiori o minori entrate di cassa = TR-CS	Maggiori o minori entrate di competenza = A-CP	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R) / Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC) / Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)				
<b>Esercizio 2016</b>										
Titolo 4: Entrate in conto capitale	RS	1.101.671,50	RR	131.704,37	R	-397.191,24	EP	572.775,89		
	CP	1.500,00	RC	0	A	0	CP	-1.500,00	EC	0
	CS	1.103.171,50	TR	131.704,37	CS	-971.467,13	TR	572.775,89		
<b>Esercizio 2017</b>										
Titolo 4: Entrate in conto capitale	RS	572.775,89	RR	8.868,20	R	-459.434,88	EP	104.472,81		
	CP	1.500,00	RC	0	A	0	CP	-1.500,00	EC	0
	CS	1.500,00	TR	8.868,20	CS	7.368,20	TR	104.472,81		

Fonte: dati BDAP consuntivi 2016 e 2017

Missione - Programma - Titolo	Residui passivi al 1/1/2016 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in c/residui (PR) / Pagamenti in c/competenza (PC) / Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Riaccertamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)	Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R) / Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
	RS	CP	PR	PC		R	I		ECP	EP
<b>ESERCIZIO 2016</b>										
Titolo 2: Spese in conto capitale	RS	-	PR	-	R	-			EP	-
	CP	1.466.442,06	PC	100.918,64	I	161.152,21	ECP	463.138,59	EC	60.233,57
	CS	1.466.442,06	TP	100.918,64	FPV	842.151,26			TR	60.233,57
<b>ESERCIZIO 2017</b>										
Titolo 2: Spese in conto capitale	RS	916.849,79	PR	60.224,35	R	- 837.901,26			EP	18.724,18
	CP	843.651,26	PC	91.836,87	I	386.558,78	ECP	457.092,48	EC	294.721,91
	CS	843.651,26	TP	152.061,22	FPV	-			TR	313.446,09

Tabella n. 4

Riguardo alle entrate si rilevano cancellazioni di residui attivi in conto capitale, rispettivamente di € 397.191,24 nel 2016 ed € 459.434,88 nel 2017.

Riguardo alla spesa, i residui passivi del Titolo II al 31/12/2016 risultano pari a € 60.233,57, che dovevano corrispondere allo stanziamento relativo ai residui iniziali dell'esercizio 2017. Invece, lo stanziamento all'01.01.2017 risulta immotivatamente pari ad € 916.849,79 in luogo di € 60.233,57.

Sempre nell'esercizio 2016, vengono dichiarati economie di competenza impegni del Titolo II per € 463.138,59, quest'ultimi provenienti dalle reimputazioni delle spese avvenuta nel precedente esercizio (2015).

Infatti, le previsioni definitive di competenza dell'esercizio 2016 pari ad € 1.466.442,06 sono costituite per € 1.344.942,06 da spese in conto capitale reimputate dall'esercizio 2015 all'esercizio 2016. Analogamente per l'esercizio 2017, le economie di competenza, pari ad € 457.092,48, derivano dalle spese in conto capitale reimputate dall'esercizio precedente (2016). Difatti, le previsioni definitive di spesa del Titolo II pari ad € 843.651,26 sono costituite per € 842.151,26 da somme reimputate dall'esercizio 2016 all'esercizio 2017.

Inoltre, in quest'ultimo esercizio esaminato, risultano eliminati residui passivi per l'importo di € 837.901,26, a fronte di uno stanziamento iniziale di € 916.849,79 il quale non risulta coerente con i residui conservati al 31.12.2016 (€ 60.233,57), in violazione al principio contabile n. 3 post. 36, laddove dispone che nel "conto di

*bilancio vanno indicati.....a) i residui attivi e passivi derivanti dal rendiconto dell'esercizio precedente".*

Conclusivamente, in riferimento a quanto sovraesposto, la Sezione rileva la ridondante e irregolare reimputazione delle spese in conto capitale nel triennio 2015/2017, in assenza di cronoprogrammi. Tale irregolare attività ha alterato la quantificazione del fondo pluriennale vincolato, determinato in sede di rendiconto, per il medesimo arco temporale.

Inoltre, dalla tabella n. 2 si evince che le minori entrate e spese in conto capitale registrate negli esercizi 2015/2017 non hanno determinato alcun vincolo o parte destinata agli investimenti nei risultati conseguiti, né l'ente ha fornito alcuna spiegazione a riguardo, sebbene richiesta nella fase istruttoria.

Difatti la parte destinata agli investimenti rimane pari a zero per il triennio 2015/2017, mentre, l'unico vincolo apposto, pari ad € 12.750,00 rimane invariato al 31.12.2015 e al 31.12.2016, ma viene eliminato senza alcuna motivazione al 31.12.2017, in quanto nella gestione di competenza di quest'ultimo esercizio non risulta applicata alcuna quota di avanzo di amministrazione.

**- Anticipazione di liquidità ex D.L. n. 35/2015 ss.mm.**

Nell'esercizio 2014 l'Ente ha accertato e riscosso al Titolo V delle entrate l'importo di € 185.000,00 a titolo di anticipazione di liquidità ex Dl. n. 35/2013 ed impegna e riporta a residuo passivo lo stesso importo (Titolo III della spesa).

Al 31.12.2015, questo residuo passivo, al netto della quota rimborsata, viene eliminato e riportato nella parte vincolata ("Altri vincoli") del risultato di amministrazione 2015, per l'importo di € 177.349,07.

Al 31.12.2016, alla voce "vincoli formalmente attribuiti dall'Ente" risulta vincolato l'importo di € 169.698,14, mentre, al 31.12.2017 non sussiste alcun vincolo apposto sul risultato di amministrazione conseguito dall'Ente. Per completezza espositiva si rileva che nell'esercizio 2017, rispetto all'esercizio precedente, nella parte accantonata risulta, alla voce generica "Altri accantonamenti", l'importo di € 335.000,00.

Inoltre, dagli atti rinvenibili sul sito istituzionale dell'Ente, la Sezione rileva che con Deliberazione del Sindaco con i poteri della G.C. n. 25 del 27/07/2016, sono stati accertati una serie di debiti da liquidare con le risorse ricevute dalla CC.DD.PP,

nell'esercizio 2014 a titolo, di anticipazione di liquidità (ex D.L. n. 35/2013 e ss.mm.ii.), come di seguito riportati:

Creditore	Importo
Enel	43.431,97
Regione Calabria	29.916,15
Comune di Spadola	46.682,96
Sorical	41.345,40
Comunica Italia	1.769,00
Ditta Corsaro	4.235,00
Eurocoop	2.200,00
Studio commerciale Lacaria	755,04
Telecom	2.841,50
<b>TOTALE</b>	<b>173.177,02</b>

Con la medesima delibera è stata emanata una direttiva al responsabile del Servizio Finanziario affinché *“provveda a verificare che le somme di cui sopra trovino capienza negli stanziamenti riportati a residui passivi, potendo le stesse essere liquidate nei limiti degli impegni riportati nel conto consuntivo 2015, e, riferiti a posizione debitorie alla data del 31.12.2013”*.

Tuttavia, la Sezione rileva che la ricognizione delle posizioni debitorie, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, doveva essere effettuata come atto propedeutico alla richiesta di anticipazione di liquidità ex D.L. n. 35/2013.

Nel caso di specie, la richiesta delle predette somme è stata avanzata alla Cassa depositi e prestiti nell'esercizio 2014 e, nel medesimo esercizio, è stato attribuito ed accreditato all'Ente l'importo di € 185.000,00. Tale importo risulta maggiore rispetto ai debiti accertati dall'Ente (€ 173.177,02), peraltro, questi ultimi individuati in una ricognizione tardiva (2016) rispetto alla domanda di anticipazione di liquidità avanzata dal Comune (2014).

Inoltre, con riferimento ai pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili da effettuare con le risorse ex D.L. n. 35/2013, sempre dal sito istituzionale dell'Ente, emergono atti di liquidazione nell'esercizio 2016, per un importo complessivo di € 161.197,37, (es. Determine n. 75-96-97-119-120/2016). Nell'esercizio 2015, si rinviene solamente la determina di liquidazione n. 18 del 29.04.2015, che si riferisce al pagamento di una spesa di € 3.700,00 nei confronti di un fornitore non incluso nella ricognizione di cui sopra. Per entrambi gli esercizi considerati (2015/2016), l'Ente ha effettuato pagamenti complessivi per un importo inferiore rispetto, non solo all'anticipazione di liquidità ricevuta (€ 185.000,00), ma anche ai debiti individuati dalla G.C. con atto

n. 25/2016 (173.177,02). Ma vi è di più, con le risorse introitate ex D.L. n. 35/2013, sono stati effettuati pagamenti nell'esercizio 2016 e, quindi, dopo circa due anni rispetto all'incasso di tali somme (2014). Ciò è avvenuto in netta violazione con quanto disposto dall'art. 14 del D.L. n. 35/2013 laddove dispone testualmente che *“All'atto di ciascuna erogazione, e in ogni caso entro i successivi trenta giorni, gli enti locali interessati provvedono all'immediata estinzione dei debiti di cui al comma 13. Il responsabile finanziario dell'ente locale, ovvero altra persona formalmente indicata dall'ente medesimo, fornisce alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. formale certificazione dell'avvenuto pagamento e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili.”*

In conclusione, la Sezione accerta la violazione della disciplina dettata per la richiesta e l'utilizzo delle somme ricevute dalla CC.DD.PP a titolo di anticipazione di liquidità, nonché l'incerta presenza di residui passivi riferiti ai debiti individuati dall'Ente, i quali dovevano essere pagati con l'anticipazione di liquidità ricevuta.

Difatti, in assenza dei precitati residui passivi, l'Ente avrebbe dovuto attivare le procedure di riconoscimento dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 del TUEL, qualora fossero presenti i requisiti per il riconoscimento.

Peraltro, non risulta che l'Ente, stante il ritardo dell'impiego delle risorse ricevute dalla CC.DD.PP, abbia evidenziati gli appositi vincoli nella giacenza di cassa.

### **Terza criticità: irregolare gestione delle risorse di cassa e mancata riconciliazione del conto del tesoriere.**

Con riferimento alla giacenza di cassa vincolata, in sede istruttoria, l'Ente ha confermato la mancata adozione della determina del responsabile del Servizio Finanziario di quantificazione della cassa vincolata all'01.01.2015, in violazione delle disposizioni di cui al punto 10.06 dell'All. 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011.

Inoltre il saldo di cassa al 31.12.2015, pari ad € 475.525,66, dai documenti in atti alla Sezione, appariva interamente libero. Diversamente, in sede istruttoria, l'Ente ha provveduto a fornire la ricostruzione del fondo cassa ripartito tra: a) Fondi liberi: € 111.425,45 e b) Fondi vincolati: € 202.849,07.

La Sezione rileva che già dall'01.01.2015 doveva essere posto il vincolo sulle risorse di cassa, almeno pari alle somme riscosse e non pagate a titolo di anticipazione di liquidità per € 185.000,00, di cui si è trattato nell'apposito punto.

Inoltre, dall'analisi dei codici gestionali SIOPE, al 31.12.2015, emergono "pagamenti da regolarizzare per pignoramenti (pagamenti codificati dal cassiere)" (cod. gestionale 9997) per l'importo di € 45.007,20. Tale mancata regolarizzazione contabile al termine dell'esercizio 2015, di fatto, comporta la mancata imputazione dei pagamenti di € 45.007,20 nei pertinenti capitoli di bilancio, con conseguente mancata conciliazione delle scritture contabili dell'Ente con quelle del Tesoriere. Invece, in presenza di pagamenti effettuati direttamente dal Tesoriere a seguito di procedure esecutive, l'ente è tenuto a provvedere immediatamente al riconoscimento e finanziamento del debito e alla relativa contabilizzazione.

Non solo, per tutto il periodo dal 2014 al 2017, nel quadro delle disponibilità liquide SIOPE (allegato obbligatorio al rendiconto della gestione), si evidenzia la reiterata presenza al codice gestionale SIOPE 1450, di somme vincolate al titolo di "*consistenza alla fine del mese di riferimento, delle giacenze del conto corrente di tesoreria intestato all'ente vincolate per pignoranti*" [€ 5.617,75 (2014), € 13.729,97 (2015), € 25.623,07 (2016/2017)].

Tutto ciò premesso, la Sezione accerta che, la mancata quantificazione della giacenza di cassa vincolata all'01.01.2015, il cui adempimento risultava atto indispensabile (obbligatorio), comporta la non corretta rilevazione contabile degli incassi con vincolo di destinazione e, del loro successivo utilizzo per tutto il triennio 2015/2017.

Con riferimento all'esercizio 2015, si rileva la mancata parificazione delle scritture contabili dell'Ente con quelle del Tesoriere per la presenza di pagamenti per pignoramenti rimasti da regolarizzare al termine dell'esercizio per un totale di € 45.007,20, con inevitabile impatto sul saldo di cassa finale e sul conseguente risultato di gestione e di amministrazione dell'esercizio in argomento e di quelli successivi.

Di conseguenza il saldo di cassa finale conseguito dall'Ente, per il periodo 2014/2017, non rientra nella sua piena disponibilità, per la presenza di quote vincolate per pignoramenti, come sopra dimostrato.

La Sezione accerta la mancata conciliazione delle scritture contabili dell'ente con quelle del tesoriere.

**Quarta criticità: inefficace attività di riscossione ed insufficiente recupero dell'evasione tributaria**

Poiché in sede di istruttoria la Sezione ha rilevato l'assenza di entrate derivanti dal recupero dell'evasione tributaria, l'Ente ha dichiarato che provvederà ad attivare nel 2017 apposito piano per accertare eventuale evasione tributaria.

Anche l'Organo di Revisione, nel proprio parere al rendiconto dell'esercizio 2016, ha confermato che l'Ente non ha raggiunto i risultati attesi in termini di riscossione delle entrate proprie.

In particolare, in sede di controdeduzioni, l'Ente ha dichiarato che: *“Per quanto riguarda la TARSU-TARES-TARI, la percentuale di riscossione è più alta ma comunque carente. Questa Amministrazione, in considerazione della scarsa riscossione delle somme di cui ai ruoli predetti, con deliberazione della G.M. n. 18 del 31/03/2017, ha avviato una procedura volta ad individuare una Ditta eterna a cui affidare il servizio della “RISCOSSIONE COATTIVA”.*

La Sezione rileva che al 31.12.2017 non si rilevano miglioramenti nell'attività di riscossioni di competenza delle entrate individuate come di difficile e dubbia esazione, quali quelle derivanti dal servizio smaltimento rifiuti e dal servizio idrico integrato.

Infatti, nell'esercizio 2016, sono state accertate le somme di € 71.309,00 per TARI ed € 43.959,36 per la vendita e l'erogazione di servizi, mentre le riscossioni di competenza ammontano rispettivamente a € 23.804,90 ed € 9.579,36.

Invece, nell'esercizio 2017, sono state accertate le somme di € 81.500,00 per la TARI ed € 27.759,22 per proventi derivanti dalla vendita ed erogazione di servizi, sono stati incassati, in conto competenza, rispettivamente € 671,53 ed € 5.309,22.

Con ciò si accerta una insufficiente attività di riscossione e si conferma quanto già dedotto dalla Sezione in ordine alla sottostima dell'accantonamento a FCDE al 31.12.2017, rammentando anche che, il mancato avvio delle attività di recupero dell'evasione tributaria, è suscettibile di produrre ipotesi di danno erariale e profili di responsabilità, tenuto conto dei termini di prescrizione dei crediti vantati dall'Ente.

Tutto ciò, trova conferma nella massa residuale passiva relativa alle spese di funzionamento (Titolo I), che al 31.12.2017 assomma ad € 735.052,01, in aumento rispetto a quella del biennio 2015/2016, rispettivamente pari ad € 560.559,47 ed € 467.458,72. Il predetto decremento dei residui passivi di parte corrente, nell'esercizio 2016, è dovuto all'apporto di liquidità ricevuta da parte della CC.DD.PP

nell'esercizio 2014 e non all'azione posta in essere dall'Ente, al fine di riscuotere i propri crediti.

#### **Quinta criticità: indimostrato rispetto del limite di spesa per il personale**

In sede istruttoria, il Comune ha affermato che la spesa sostenuta per il personale nell'esercizio 2008 (dato necessario alla verifica del rispetto dell'art. 1 comma 562 L. n. 296/2006), è pari a € 431.913,88.

Inoltre, l'Ente ha dichiarato che l'aumento della spesa del personale dall'esercizio 2014 all'esercizio 2015 è dovuto all'assenza del tecnico comunale.

A tal proposito, si rileva che i dati forniti risultano incongruenti e discordanti nei vari documenti agli atti della Sezione. Pertanto, in assenza di dati certi, la Sezione non può verificare il rispetto della normativa soprarichiamata, peraltro, atteso che nella relazione dell'Organo di Revisione per gli esercizi 2015 e 2016 non sussiste alcun riferimento sulla verifica del rispetto del limite esaminato.

La Sezione conseguentemente accerta l'impossibilità di verificare il rispetto dei limiti di spesa per il personale.

#### **Sesta criticità: presenza di debiti fuori bilancio non tempestivamente rilevati**

In sede istruttoria, la Sezione chiedeva chiarimenti in ordine alla discordanza dei dati relativi ai debiti fuori bilancio riportati nel parere dell'Organo di Revisione sul rendiconto 2015, in quanto:

- a pag. 17 del precitato parere *“il revisore prende atto che il responsabile dell'Area Economico/Finanziaria ha attestato l'inesistenza dei debiti fuori bilancio al 31 dicembre 2015”*.
- a pag. 18 dello stesso, vengono esposti debiti fuori bilancio riconosciuti per € 116.642,13 (di cui € 37.097,70 per sentenze esecutive e € 79.544,43 per acquisizione di beni e servizi).

Il Comune ha precisato che si è trattato di un errore in quanto i debiti si riferivano all'esercizio 2011.

Tuttavia, nonostante le attestazioni di inesistenza di debiti fuori bilancio in ciascun rendiconto del triennio 2015/2017, dagli atti presenti nel sito istituzionale dell'Ente, la Sezione rileva la presenza di debiti fuori bilancio che risultano oggetto di accordi

transattivi con i creditori, approvati dal Sindaco con i poteri della G.C. (es. Delibere n. 30/2016; n. 52/2017; n. 59/2018).

Inoltre, da tali atti emerge che alcuni risultano oggetto di decreti ingiuntivi da parte dei creditori, con inevitabile aumento di spesa per l'Ente.

Di conseguenza, anche per tali ragioni, la Sezione conferma la errata mancata costituzione del fondo contenzioso nel biennio 2015/2016 e la sottostima dello stesso al 31.12.2017, con conseguente non corretta determinazione della parte disponibile del risultato di amministrazione del triennio in esame.

### **Settima criticità: mancato rispetto dei tempi di pagamento e violazione delle norme sulla trasparenza**

In sede di istruttoria è stato rilevato che l'Ente non ha adottato le misure organizzative (ex art. 9 del d.l. 78/2009) per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, anche in relazione all'obbligo previsto dal novellato art. 183, comma 8 TUEL.

Inoltre non ha allegato al rendiconto un prospetto attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal d.lgs. n. 231/2002, nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'art. 33 del d.lgs. n.33/2013.

In sede di risposta il Comune si è limitato a dichiarare di aver approvato le misure organizzative ex art. 9 D.L. n. 78/2009 con delibera di G.C. n. 55/2010, senza allegare alcun atto.

Inoltre, l'Ente ha dichiarato che:

- non è stato possibile rispettare a pieno la tempestività dei pagamenti a causa della carenza di cassa, dovuta alla difficoltà di riscuotere le somme relative ai tributi;
- un proprio obiettivo è quello di migliorare i tempi dei pagamenti;
- avrebbe provveduto a pubblicare gli indicatori di tempestività dei pagamenti di cui all'art. 33 Dlgs 33/2013.

In virtù di ciò, la Sezione accerta che, anche in presenza di disponibilità liquide, quale quella relative all'anticipazione di liquidità ricevuta, il Comune non ha rispettato i termini per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili di cui al D.L. n. 35/2013.

La Sezione accerta inoltre

- la violazione delle disposizioni di cui all'art. 41 comma 1 del D.L. n. 66/2014, in quanto l'Ente non ha allegato al rendiconto il prospetto attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuate dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- l'assenza di pubblicazione di tali documenti nell'apposita sezione - Pagamenti dell'Amministrazione - di Amministrazione Trasparente.
- il mancato inserimento nella sezione nell'apposita sezione - Bilanci di Amministrazione Trasparente degli atti relativi all'esercizio 2014 e successivi, in violazione agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

## CONCLUSIONI

Le controdeduzioni fornite con nota n. 1284/2017 non risultano idonee a superare le criticità ed irregolarità di cui alla Delibera della Sezione n. 32/2017.

In particolare risultano accertate le seguenti criticità:

1. errata rappresentazione degli equilibri di bilancio e del risultato di amministrazione. Squilibrio di parte corrente;
2. errata determinazione della parte disponibile del risultato di amministrazione per il triennio 2015/2017;
3. irregolare gestione delle risorse di cassa e mancata riconciliazione del conto del tesoriere;
4. inefficace attività di riscossione ed insufficiente recupero dell'evasione tributaria;
5. indimostrato rispetto del limite di spesa per il personale;
6. presenza di debiti fuori bilancio non tempestivamente rilevati;
7. mancato rispetto dei tempi di pagamento e violazione delle norme sulla trasparenza.

Ciò premesso, appare evidente che tali criticità, mettono in pericolo gli equilibri di bilancio e implicano il fondato rischio che le spese non obbligatorie, eventualmente impegnate, possano essere coperte con risorse che non appaiono con certezza disponibili; appare, pertanto, necessario, allo stato, precludere l'attuazione dei programmi di spesa a carattere discrezionale e non necessitata e comunque, pro quota parte, l'attuazione di quelli che, al loro interno, consentono spesa non obbligatoria.

### **P. Q. M.**

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Calabria

### **ACCERTA**

Ai sensi dell'art. 148-bis, comma 3, TUEL, la sussistenza delle suindicate criticità; inoltre, atteso il concreto rischio che la quota di risorse che, al momento, appare disponibile in realtà non sia tale, con conseguente pericolo di finanziamento di spese non obbligatorie in deficit, ritiene necessario precludere l'attuazione dei programmi di spesa, nei termini sopra esposti, sino all'adozione delle necessarie manovre correttive ai sensi e per gli effetti degli art. 188 e 193 TUEL.

### **ORDINA**

che la presente deliberazione sia trasmessa via PEC a cura della Segreteria:

- al Presidente del Consiglio comunale di Brognaturo (VV) per l'inserimento nell'ordine del giorno della prima seduta utile;
- al Sindaco e all'Organo di Revisione del Comune di Brognaturo (VV).

Così deciso in Catanzaro, nella Camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2019

Il Relatore

f.to Dott.ssa Silvia Scozzese

Il Presidente

f.to Dott. Vincenzo Lo Presti

Depositata in segreteria il 21 febbraio 2019

Il Direttore della segreteria

f.to Dott.ssa Elena RUSSO